



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

557/PAS.10100(7)40

Roma, 06 dicembre 2011

OGGETTO: Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, recante "*Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleorisin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'art. 3, comma 32, della legge n. 94/2009.*" (G.U. 8 luglio 2011 n. 157).

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA	
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

E, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	ROMA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA	
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO	
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA	
DIFESA CIVILE	SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA ROMA

Il Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n.103, recante "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *Oleoresin Capsicum* e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009", stabilisce, all'articolo 1, le caratteristiche tecniche dei prodotti destinati alla libera vendita e porto.

In particolare, il comma 1 del citato articolo statuisce che "Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di *oleoresin capsicum* e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
- b) contenere una percentuale di *oleoresin capsicum* disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
- c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
- d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
- e) avere una gittata utile non superiore a tre metri."

Il successivo comma 2 chiarisce che "Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti **non conformi** alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi".

Inoltre, l'articolo 3 del citato regolamento statuisce che "le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme previgenti".

Ciò premesso, nell'approssimarsi della data di entrata in vigore delle disposizioni in parola **il prossimo 9 Gennaio 2012** (si ricorda che il decreto è stato pubblicato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

sulla G.U. dell'8 Luglio 2011 n. 157), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul pieno rispetto della nuova normativa di prossima vigenza.

In particolare, si evidenzia che a partire dal 9/1/2012 potranno essere liberamente venduti e portati, **a scopo di autodifesa, solo quei prodotti** che siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad e).

Tali prodotti dovranno, inoltre, riportare, a mente dell'articolo 2, comma 1 del regolamento, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

- a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.

Ed ancora, il successivo comma 2 dell'art. 2 stabilisce che la confezione dei prodotti dovrà inoltre riportare:

- a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
- b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;
- c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;
- d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante».

Al comma 3 si precisa che le indicazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), potranno essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.

Infine, al comma 4 si prevede che per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina la sicurezza degli stessi prodotti.

Nel raccomandare la massima diffusione del contenuto della presente ed in particolare richiamando l'attenzione in ordine all'acquisto di prodotti correttamente etichettati, si confida nella scrupolosa osservanza delle disposizioni citate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

(Annapaola Porzio)